

N. 1271/07 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALUZZO**

Il Giudice istruttore dott. Giordano Lamberti, in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato
promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

HHH JJJ, elettivamente domiciliato in **ZZZ**, c.so Roma 4, presso lo studio
dell'avv. * e rappresentato e difeso dall'avv. * per delega a margine dell'atto
di citazione

CCC YYY, in qualità di difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ed
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in **ZZZ**

LLL Assicurazioni s.p.a., in persona del procuratore speciale dr. **A**
Ferrara, elettivamente domiciliata in *

PARTE ATTRICE
PARTE CONVENUTA
PARTE TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli allegati

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 25/07/2007 parte attrice conveniva in giudizio CCC YYY, al fine di accertarne la responsabilità contrattuale, ovvero extracontrattuale, e per l'effetto ottenerne la condanna al risarcimento dei danni pari alla somma di €163.000,00 o in quella veriore somma, accertando in corso di causa, oltre danni esistenziali da liquidarsi in via equitativa in una somma comunque non inferiore ad €10.000,00 nonché, in caso di riconoscimento di responsabilità extracontrattuale, danni morali che si quantificano in €40.750,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

A tal fine l'attore allegava: che in data 17/03/2005 il Tribunale di ZZZ, con sentenza n. 110/05, lo aveva condannato al pagamento della somma di €223.531,49, oltre interessi ed accessori in favore di MMM Guido; che tale lite era nata a seguito del mancato pagamento di onorari e competenze

rivendicate dall'ing. MMM per l'opera di progettazione relativa alla ristrutturazione del complesso immobiliare sito in ZZZ via TTT 73, ove aveva sede il mobilificio del HHH; che in tale ambito erano state redatte tre scritture riportanti gli accordi intercorsi con il MMM; che per tale vertenza il HHH si era avvalso dell'ausilio dell'avv. CCC, il quale, nel momento in cui il progetto e l'opera furono assegnate ad altro professionista (ing. RRR), lo aveva rassicurato nel senso che le scritture lo avrebbero tutelato da eventuali pretese del MMM; che tali scritture non erano state prodotte nel predetto giudizio dall'avv. CCC, difensore del HHH, nonostante questi avesse più volte rassicurato il proprio assistito circa la loro produzione.

Si costituivano CCC YYY, contestando le asserzioni avversarie, chiedendone il rigetto delle domande e chiamando in causa LLL Assicurazioni per esserne manlevato in caso di condanna.

Si costituiva la compagnia assicuratrice, contestando la prospettazione attorea, concludendo per l'assoluzione del convenuto, ed in subordine per il riconoscimento dell'indennizzo nel limite del 90% dell'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale.

Prima di esaminare il merito della vertenza giova ripercorrere brevemente i principi affermatasi nella giurisprudenza in tema di responsabilità professionale del difensore, rispetto ai quali sarà valutata la prospettazione attorea che allega sotto più profili l'inadempimento del convenuto.

A questo riguardo, concentrandosi sul dato normativo, va evidenziato che, in tema di responsabilità nell'ambito dell'opera intellettuale, il riferimento codicistico è costituito dall'art. 2236 c.c.; il quale, tuttavia, non è più inteso quale norma eccezionale, ma applicazione concreta del principio di cui all'art. 1176 II co. c.c. al quale l'avvocato deve attenersi quale esercente un'attività professionale.

A tale proposito la Cassazione ha precisato che la relazione tra le predette norme è di integrazione per complementarietà e non già per specialità, cosicché vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176) con riguardo alla natura dell'attività prestata; mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell'art. 2236 c.c., delimitando la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave.

Pertanto, si può affermare che l'avvocato deve porre in essere un'attività diligente, secondo lo standard professionale che in quel momento storico e in quella particolare situazione il giudice investito della questione ritiene sussistente.

In tale quadro normativo, superato il risalente orientamento che escludeva il risarcimento del danno causato al cliente in considerazione della pressoché impossibilità di accertare l'esito della lite, oltre che dell'inammissibilità del

riesame di questioni già decise con sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. 495/1931), anche la concezione “classica” della responsabilità civile dell’avvocato – basata sulla rilevanza esclusiva dell’omissione, sulla distinzione tra attività semplice e attività complessa, nonché sulla distinzione tra obbligazione di mezzo e di risultato – è venuta in crisi negli ultimi anni e di tale crisi la sentenza 577/08 delle SS.UU., anticipata dalla sentenza 15781/05 delle SS.UU., nello stemperare la rilevanza della distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non ne è che l’epilogo (“*la distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato non ha portata precettiva, ma meramente descrittiva, ed è stata utilizzata al fine di risolvere problemi pratici, quali quello della distribuzione dell’onere della prova e dell’individuazione del contenuto dell’obbligo*”).

Invero, i più recenti arresti, inaugurati da SS.UU. 13533/2001 tendono ad una applicazione unitaria dei principi generali in materia di onere della prova, sia in tema di inadempimento, sia di risarcimento del danno, che, infine, in tema di risoluzione del contratto, indipendentemente dalla natura dell’obbligazione (se di mezzo o di risultato).

Alla luce di tali approdi la già citata sentenza 577/08 delle SS.UU. ha ulteriormente specificato che: “*l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l’allegazione del creditore non può attenersi ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno*”.

Relativamente allo specifico ambito della responsabilità dell’avvocato, i principi innanzi ricordati possono essere riassunti dalla massima seguente: “*quando il cliente pretende il risarcimento dal professionista, deve sempre dimostrare il danno e il nesso causale tra la condotta omissiva o negligente del mandatario e il pregiudizio patito. Se, poi, il professionista è un avvocato, o comunque un soggetto abilitato alla difesa in giudizio, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita*” (cfr. Cass. 9917/2010).

Alla luce di tali approdi, la domanda di parte attrice non deve trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.

Invero, l’attore allega quale danno subito la somma versata a seguito della transazione con il MMM (€163.000,00) dopo la sentenza del Tribunale di

ZZZ che lo ha visto soccombente rispetto alla domanda del MMM (doc. 1 di parte attrice), riguardante il pagamento delle competenze per l'attività svolta da quest'ultimo relativa alle operazioni per l'edificazione sull'area di via TTT 73. L'attore allega, inoltre, una pluralità di condotte negligenti dell'avv. CCC, senza però specificare quale di tali condotte sia stata l'antecedente causale del danno asseritamene subito.

Più specificatamente, si rileva come l'attore: da un lato lamenta la negligenza dell'avvocato consistente nella mancata produzione di tre scritture regolanti i rapporti HHH-MMM nel giudizio sfociato nella condanna; dall'altro, la "non vantaggiosità" per il HHH di tali scritture e dunque la responsabilità dell'avv. CCC per averne supervisionato (come confermato dai testi escussi) la conclusione.

Posto che il danno lamentato è scaturito dalla condanna giudiziale (e dalla seguente transazione), qualora, seguendo quest'ultimo ragionamento attoreo, le scritture non fossero state vantaggiose per il HHH, deve concludersi che ben ha fatto l'avv. CCC a non produrle.

A tale proposito è bene precisare che, dato il tenore delle tre scritture (vedasi oltre), è improprio e semplicistico parlare di "vantaggiosità" o "svantaggiosità" per una delle parti.

Infatti, con esse, i contraenti, nell'ambito dell'affare relativo alla riqualificazione dell'area di via TTT di proprietà del HHH, hanno disciplinato i loro rapporti nel senso che all'ing. MMM si sarebbe dovuta affidare la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, cosicché tutte le competenze dell'ingegnere sarebbero state poste a carico dell'impresa costruttrice, senza gravare sul HHH.

Come detto, tale contemperamento di interessi, di per sé, non pare né palesemente "vantaggioso", né "svantaggioso", ed in questo senso debbono interpretarsi le rassicurazioni al proprio cliente dell'avv. CCC.

L'istruttoria ha permesso di appurare che il MMM venne poi estromesso dall'affare, ponendo sostanzialmente nel nulla gli accordi.

A riguardo, non pare cogliere nel segno nemmeno l'asserita inadempienza dell'avv. CCC consistente nel non aver avvisato il MMM di tale evenienza con lettera raccomandata, come richiestogli dal cliente, dal momento che l'istruttoria orale ha dimostrato che il MMM ne era già a conoscenza, avendo discusso, con il HHH e l'ing. RRR, la sua eventuale partecipazione all'affare con un ruolo minore.

Tenuto conto di tale precisazione, non sono conferenti i rilievi circa le mancanze dell'avv. CCC per l'attività stragiudiziale posta in essere, posto che tali condotte, non costituiscono un antecedente causale del danno, identificato nella somma corrisposta al MMM a seguito di transazione, seguita alla sentenza di condanna del Tribunale di ZZZ.

Come già evidenziato, tale infondato profilo di responsabilità allegato dall'attore si pone in contrasto con la differente prospettazione della stessa parte attrice che lamenta la mancata produzione in giudizio delle medesime scritture, evidentemente, secondo questa seconda prospettiva, repute favorevoli dal HHH stesso.

Tuttavia, anche rispetto a tale profilo di inadempimento, l'attore non ne ha dimostrato, neanche astrattamente, il nesso causale con l'asserito danno.

A questo riguardo, premesso che in questa sede non è possibile rifare il processo che ha visto la soccombenza del HHH, potendosi effettuare, come suggerito dalla Suprema Corte, soltanto una valutazione prognostica alla luce della domanda svolta dal MMM (doc. 6 di parte attrice) - che aveva chiesto il pagamento di €667.080.000 per l'attività professionale svolta tra il 1994 e il 1999 - e della decisione di cui alla sentenza 110/2005 del Tribunale di ZZZ (doc. 6 di parte attrice) - che ha condannato il HHH al pagamento di €223.531,49 in favore dell'ing. MMM - si osserva quanto segue.

In primis si rileva che la stessa parte attrice da atto della produzione della prima delle scritture in questione ad opera dalla controparte (ing. MMM), che dunque è stata valutata dal giudicante.

In secondo luogo, si evidenzia che, oltre alle variabili del processo che ha portato alla condanna del HHH (ad esempio le contro-allegazioni del MMM a fronte della produzione delle tre scritture) la perdita patrimoniale dell'attore, così come si è determinata, è stata anche frutto della sua scelta di transigere (doc. 21 di parte attrice), rinunciando all'appello della sentenza.

Sulla bontà di tale opzione non pare opportuno indugiare, dovendosi però sottolineare come all'asserito danno, così come materializzatosi, ha influito anche la condotta dello stesso HHH.

Quanto alla specifica censura circa la mancata produzione delle scritture (docc. 3, 4 e 5 di parte attrice), la prima di tali scritture è stata prodotta da controparte (ing. MMM); mentre le altre due non paiono idonee a mutare i termini dell'accordo contenuto nella prima, al punto di modificare l'esito della lite.

Più specificatamente, nella scrittura datata 06/11/1995 le parti hanno convenuto che: *“gli onorari per i progetti esecutivi e la direzione dei lavori”* sarebbero stati *“compresi nella trattativa a carico dell'impresa”* e *“qualsiasi impresa assuntrice dei lavori dovrà incaricare per progetti e direzione lavori l'ing. MMM. In caso contrario qualsiasi trattativa sarà nulla tra Impresa, HHH ed ing. MMM”*, con ciò significando che le competenze del MMM non sarebbero ricadute sul HHH, ma sull'impresa costruttrice. Tuttavia, tale eventualità risulta essere subordinata al fatto che al MMM fosse affidata anche la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori (circostanza non

verificatasi). In difetto di tale incarico le parti hanno esplicitamente pattuito la nullità di qualunque trattativa.

Nella scrittura del 14/01/1997, ai fini del presente giudizio, non si legge nulla di rilevante, avendo il HHH conferito mandato al MMM al fine di procedere alla vendita dell'area, dietro riconoscimento in permuta del 26% dell'edificato, con l'ulteriore specificazione che le spese di progettazione esecutiva sarebbero state a carico dell'impresa costruttrice.

Con la scrittura del 20/06/1997 il HHH ed il MMM si erano invece accordati nel senso che le prestazioni di quest'ultimo sarebbero state compensate dalla cessione a suo favore "dell'unità immobiliare attualmente abitata dal sig. HHH", aggiungendo che: "il passaggio di proprietà dovrà avvenire prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione" ed alla condizione "che il sig. HHH abbia stipulato con l'impresa appaltatrice il suddetto contratto in merito...".

Alla luce di tali pattuizioni, si evince come tutti i rapporti MMM-HHH fossero subordinati al reperimento di un'impresa costruttrice che affidasse al MMM la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per la riedificazione dell'area sita in via TTT.

Solo in tale eventualità tutti i compensi del MMM sarebbero stati di competenza del costruttore (scrittura 06/11/1995), ovvero compensati con la cessione di una porzione del fabbricato (scrittura 20/06/1997).

Tale evenienza non si è verificata dal momento che il HHH, proprietario dell'area, ha affidato i lavori al gruppo facente capo all'ing. RRR, il quale, come specificato dallo stesso in sede di escussione testimoniale, ha preteso di essere l'unico ad occuparsi dell'opera, con l'estromissione dell'ing. MMM dall'affare.

A seguito di tale circostanza pare essersi integrata l'ipotesi contenuta nella prima scrittura, e cioè: "qualsiasi trattativa sarà nulla tra Impresa, HHH ed ing. MMM", confermata nella terza scrittura in cui si subordinano le pattuizioni a: "che il sig. HHH abbia stipulato con l'impresa appaltatrice il suddetto contratto in merito...".

Pertanto, stante il tenore delle tre scritture, tenuto conto della domanda di pagamento delle prestazioni relative ai progetti relativi all'edificazione dell'area di via TTT predisposti e depositati in comune, svolta dal MMM nel processo che lo ha visto vincitore e delle ragioni poste a fondamento della stessa, (doc. 1 fascicolo di parte attrice), la loro produzione non avrebbe garantito al HHH un apprezzabile probabilità di evitare l'esito negativo del giudizio.

Alla luce di tale conclusione, anche le altre condotte negligenti dell'avvocato lamentate dall'attore non sono decisive circa l'esito della lite.

Nell'ordine: a) la mancata contestazione del *an debeat*, ma solo del *quantum*, è una scelta processuale discutibile, ma di per sé inidonea a

scongiorare l'esito negativo della lite, anche in considerazione del fatto che l'onere di dimostrare il fondamento della domanda incombe comunque sull'attore; b) il tenore degli atti difensivi predisposti dall'avv. CCC e la mancata presentazione di memorie istruttorie, anch'esse scelte processuali discutibili, non spiegano comunque l'esito del giudizio, anche in considerazione del fatto che l'attore non indica quali istanze istruttorie si sarebbero dovute articolare in quella sede; a riguardo giova inoltre rilevare che, durante il processo, il giudicante ha comunque opportunamente disposto CTU, posta alla base della decisione, che ha verificato e quantificato l'opera posta in essere dal MMM a favore del HHH (doc. 1 parte attrice); d) le imperfezioni da cui sarebbero stati caratterizzati gli elaborati dell'ing. MMM: a riguardo si rileva come i progetti furono approvati dal comune ed esaminati dalla CTU disposta durante il procedimento; e) le rassicurazioni e contraddizioni dell'avv. CCC, effettivamente emerse in sede di escussione testimoniale – quali il consiglio al HHH di non menzionare le scritture in sede di interrogatorio, essendo le stesse già a conoscenza del giudicante per essere già agli atti (anche se in realtà non erano state prodotte) – pur suscitando legittimamente dubbi sull'operato del difensore, non paiono tali da aver causato l'esito infausto della lite.

In riferimento a tutti questi profili la giurisprudenza, proprio a proposito della responsabilità professionale dell'avvocato, ha precisato che: *nella causalità ad. omissiva (o normativa, o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art.40 cod.proc., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (nella specie, da un contratto di prestazione d'opera professionale di avvocato) secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l'"homo eiusdem condicionis ac professionis": il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicchè, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento. Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodotti.*

L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente (cfr. Cass. 21894/2004).

La mancanza del nesso tra condotta e danno comporta che la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento nemmeno sotto il profilo extracontrattuale. Il rigetto della domanda attorea rende superfluo l'esame della domanda svolta nei confronti della terza chiamata.

Infine, non si ritiene di dover accogliere le domande accessorie delle parti, concernenti l'ordine di cancellazione di varie espressioni sconvenienti contenute negli atti, ritenendo che possano rientrare nell'ambito del diritto di difesa delle parti, seppur effettivamente esteriorizzatosi in modo particolarmente acceso da entrambi i procuratori dei contendenti principali.

Le spese di lite sostenute da parte convenuta, liquidate come in dispositivo, seguendo la soccombenza, vengono poste a carico di parte attrice.

Mentre le spese della terza chiamata, avendola citata in giudizio, vengono poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di ZZZ, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda od eccezione respinta:

1. respinge le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi €4.238,12 di cui €2.585,00 per diritti ed €3.290,00 per onorari, oltre accessori come per legge se dovuti;
3. condanna parte convenuta a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi €3.950,00 di cui €2.700,00 per diritti ed €2.250,00 per onorari, oltre accessori come per legge se dovuti.

Così deciso in Saluzzo, il 12/08/2010

Il Giudice
Giordano Lamberti